

35378-24



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

Composta da:

Angelo Costanzo

- Presidente e

Sent. n. sez. 1109

Ersilia Calvanese

- Relatore -

PU - 12/09/2024

Enrico Gallucci

R.G.N. 6426/2024

Benedetto Paternò Raddusa

Stefania Rizzo

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

[REDACTED]

avverso la sentenza del 19/09/2023 emessa dalla Corte di appello di Napoli;
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo;

sentito il Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha chiesto
l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 19 settembre 2023 la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna inflitta ex artt. 337 (capo A) e 582 e 585 (capo B) cod. pen. dal Tribunale di Napoli a [REDACTED] per essersi opposto, anche procurando loro lesioni, agli agenti della Polizia ferroviaria, che lo invitavano a scendere dal treno giunto a fine corsa, nei modi descritti nei capi di imputazione.

2. Nel ricorso presentato dal difensore di [REDACTED] si chiede l'annullamento della sentenza, deducendo violazione di legge, perché il decreto di citazione in appello non è stato notificato all'avvocato [REDACTED] difensore di fiducia dell'imputato, ma al difensore di ufficio avvocato [REDACTED]. Si precisa che: la nomina dell'avvocato [REDACTED] come difensore di fiducia è avvenuta il 2 maggio

2023; lo stesso avvocato nello stesso giorno ha avanzato richiesta di revoca della misura cautelare e – essendo stata questa rigettata – richiesta di riesame (accolta) mentre, il 30 maggio 2023, ha presentato istanza di ammissione dell'imputato al gratuito patrocinio. Si osserva che la qualità di difensore di fiducia in capo all'avvocato [REDACTED] era nota alla Sesta sezione penale della Corte di appello di Napoli, poiché la sua cancelleria ha notificato proprio all'avvocato [REDACTED] il decreto di ammissione al gratuito patrocinio e l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca della misura cautelare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Come risulta dalla documentazione allegata al ricorso, il decreto di citazione in appello, emesso il 13 luglio 2023, è stato notificato al difensore di ufficio, avvocato [REDACTED] quando già risultava la nomina, avvenuta il 2 maggio 2023, dell'avvocato [REDACTED] come difensore di fiducia, il quale nello stesso giorno avanzò richiesta di revoca della misura cautelare e – essendo stata questa rigettata – la richiesta di riesame (accolta) e, successivamente, il 30 maggio 2023, ha presentato istanza di ammissione dell'imputato al gratuito patrocinio. Inoltre, la qualità di difensore di fiducia dell'avvocato [REDACTED] era nota alla Sesta sezione penale della Corte di appello di Napoli, poiché la sua cancelleria ha notificato proprio all'avvocato [REDACTED] il decreto di ammissione al gratuito patrocinio e l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca della misura cautelare.

2. L'omessa notificazione dell'avviso per il giudizio d'appello) al difensore di fiducia dell'imputato determina nullità d'ordine generale insanabile, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio, perchè l'imputato non può essere privato del diritto di affidare la propria difesa alla persona che riscuota la sua fiducia, riconosciuto dall'art. 6, comma terzo lett. c), CEDU (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598; Sez. 3, n. 26266 del 18/01/2018, Zeoli, Rv. 273199). Pertanto, il ricorso è fondato e la sentenza impugnata va annullata affinché si proceda per il giudizio di appello.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Napoli.

Così deciso il 12/09/2024

Depositato in Cancelleria



20 SET 2024

oggi

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dot. [REDACTED] Spina Criminele

Il Presidente, estensore
Angelo Costanzo